

REGOLAMENTO

sulle pensioni di riposo dei professori ordinarij e degli
inservienti stabili della Scuola superiore di commercio
di fondazione Revoltella e sui provvedimenti per le loro
vedove e i loro figli.



TRIESTE
STAB. TIP. GIOVANNI BALESTRA
1911

REGOLAMENTO

sulle pensioni di riposo dei professori ordinarij e degli
inservienti stabili della Scuola superiore di commercio
di fondazione Revoltella e sui provvedimenti per le loro
vedove e i loro figli.



TRIESTE
STAB. TIP. GIOVANNI BALESTRA
1911

~~~~~  
La Scuola sup. di comm. di Fondazione Revoltella editrice.  
~~~~~

CAPITOLO I.

Fondo pensioni di riposo.

Il fondo pensioni di riposo è costituito dei capitali a ciò destinati dalla lettera fondazionale della «Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella» e degli importi che vi andranno in aumento in base al presente regolamento. Potrà essere inoltre aumentato da lasciti ed elargizioni.

Il Consiglio direttivo verserà annualmente al fondo pensioni un importo minimo di cor. 5000 (cinquemila) le quali serviranno, assieme alle rendite del fondo, in primo luogo a mantenere le pensioni dell'anno rispettivo, ed in quanto non venissero a questo scopo interamente assorbite, andranno in aumento di questo fondo.

Il fondo pensioni è intangibile, sia per quanto riguarda i capitali originali, sia per quanto concerne gli importi devoluti in aumento dello stesso.

Esso sarà amministrato in conformità al disposto della lettera fondazionale.

Non bastando al pagamento delle pensioni in corso, i frutti del fondo pensioni e l'importo di cor. 5000 versato dal Consiglio direttivo gli importi occorrenti verranno prelevati dalle altre rendite della fondazione.

CAPITOLO II.

Persone aventi diritto alla pensione di riposo ed ammontare della stessa.

I professori ordinarij, nominati a mente dello Statuto organico, hanno diritto ad una pensione di riposo la quale dopo dieci anni di servizio compiuti senza interruzione importa quaranta per cento e per ogni ulteriore anno di servizio tre per cento dell'ultimo stipendio di attività computabile.

Gli inservienti in pianta stabile hanno diritto ad una pensione di riposo, la quale dopo dieci anni di servizio compiuti senza interruzione importa quaranta per cento e per ogni ulteriore anno di servizio due per cento dell'ultimo stipendio di attività computabile.

Nel calcolare il tempo di servizio si computeranno frazioni di un anno che oltrepassano i sei mesi per un intero anno di servizio.

È rimesso all'apprezzamento del Consiglio direttivo (Curatorio) di computare per la pensione, in casi di speciale riguardo, riservata l'approvazione dell'i. r. Ministero del culto e dell'istruzione, in tutto od in parte gli anni di servizio prestati da un docente in qualità di straordinario, immediatamente prima della sua nomina ad ordinario.

Un professore ordinario ed un inserviente stabile, che sieno diventati inabili al servizio per malattia o lesione corporale dopo aver prestato l'opera per un periodo di tempo minore di dieci anni computabili nella pensione di riposo e maggiore di cinque, hanno diritto di essere trattati come se avessero compiuto i dieci anni. Ma se essi abbandonassero il servizio senza aver compiuto i dieci anni non per rinunzia o licenziamento disciplinare, spetta loro una indennità per una volta sola nell'ammontare dello stipendio di un anno, ove il servizio sia durato meno di cinque anni computabili, e di due anni, ove sia durato di più.

La pensione di riposo di un docente ordinario non può essere commisurata in un importo minore di 800 cor., quella di un inserviente in un importo non minore di 400 cor.

Possono, essere collocati nello stato di permanente riposo dietro loro domanda, senza la prova dell'inabilità al servizio, altrimenti richiesta, i professori effettivi dopo trenta anni di servizio computabile per la pensione, gli inservienti che hanno compiuto 60 anni d'età dopo trentacinque.

Possono essere pensionati d'ufficio i professori ordinarj che hanno raggiunto il 65.^o anno d'età e prima di tale epoca quando per difetti fisici o mentali fossero permanentemente inabili a prestare un soddisfacente servizio.

In quest'ultimo caso al pensionamento potrà precedere il collocamento nello stato di quiescenza, la quale non potrà durare oltre due anni.

Il soldo di quiescenza è quello che spetterebbe al docente in caso di pensionamento; però, qualora egli venisse pensionato dopo la quiescenza, gli verrà computato anche il tempo della stessa per la commisurazione della pensione.

Un docente ordinario che fosse impedito per malattia di tenere lezioni per la durata di un anno ininterrottamente sarà collocato nello stato di riposo permanente oppure, qualora non sia esclusa la possibilità di guarigione entro due anni al massimo, nello stato di quiescenza.

Le disposizioni riguardo alla quiescenza ed al pensionamento per malattia dei docenti effettivi trovano analoga applicazione anche riguardo agli inservienti.

CAPITOLO III.

Pensioni vedovili e provvedimenti per i figli.

Alla vedova di un professore effettivo spetta una pensione continua nel caso che al marito fosse spettata una pensione di riposo.

Tale pensione, la quale non potrà essere inferiore ad annue cor. ottocento, importa la metà della pensione goduta dal marito o che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento al momento della sua morte.

Alla vedova di un inserviente spetta una pensione continua nel caso che al marito fosse spettata una pensione di riposo.

Tale pensione importa la metà dello stipendio del marito defunto computabile per la commisurazione della pensione; però almeno quattrocento corone annue.

Alla vedova di un docente o di un inserviente sposatosi nello stato di quiescenza o di permanente riposo non spetta alcuna pensione.

Per i figli legittimi o legittimati per susseguito matrimonio di un docente o di un inserviente compete alla vedova, se essa stessa ha diritto ad una pensione continua, senza riguardo al numero dei figli esistenti, un contributo di educazione nell'ammontare di un quinto della pensione della vedova per ciascun figlio improvveduto da essa mantenuto fino al compimento del 24.º anno di età, oppure fino al suo anteriore provvedimento stabile.

Il contributo di educazione per un figlio non potrà però superare l'importo di seicento corone annue e la somma di tutti i contributi d'educazione non potrà superare l'importo della pensione della vedova.

Orfani senza genitori ed orfani a questi equiparati, che sono improvveduti e non hanno compiuto il 24.^o anno di età, hanno diritto ad una pensione per orfani nell'importo complessivo della metà di quella pensione per vedove, che fu percepita dalla loro madre o matrigna, rispettivamente sarebbe spettata alla stessa giusta le presenti disposizioni.

Se però la somma dei contributi di educazione normali, che sarebbe spettata alla madre giusta le presenti disposizioni, supera l'importo della pensione per orfani, il maggior importo sarà assegnato per capi come aggiunta alla pensione per orfani, e precisamente colla norma, che ogni qualvolta un figlio cessa di aver diritto al percepimento sarà difalcato l'importo del contributo di educazione ad esso spettante, e ciò fino a tanto che scompare del tutto quel maggior importo e rimane soltanto la pensione per orfani nel pieno importo.

La pensione per orfani assieme alle aggiunte non può in nessun caso superare l'importo della pensione per vedove competente giusta le presenti disposizioni.

I godimenti di provvedimento continui normali della vedova e dei figli di un docente o di un inserviente, morto nello stato di riposo, non possono assieme superare l'emolumento di riposo normale del defunto, ma in nessun caso essere commisurati in un importo minore di 800 corone per vedove di docenti, rispettivamente di cor. 400 per vedove di inservienti.

Dopo la morte di un inserviente, che non ha ancora acquistato un diritto a pensione per sé, compete alla vedova o agli orfani privi di genitori, come pure agli orfani a questi equiparati, sotto i 24 anni, una tacitazione per una volta tanto nella quarta parte dello stipendio annuo del defunto.

Ai superstiti di un docente o di un inserviente in attività di servizio o nello stato di riposo, compete — salvi tutti gli altri emolumenti legali di provvedimento — un quartale mortuario nell'ammontare di tre volte l'importo della competenza mensile percepita ultimamente dal defunto come stipendio o emolumento di riposo.

Il quartale mortuario compete alla vedova o in mancanza di essa alla prole legittima del defunto.

Se mancando anche quest'ultima altre persone sono in grado di comprovare che hanno curato il defunto prima della sua morte o sostenuto del proprio le spese pei funerali, potrà essere esborsato il quartale mortuario anche a queste persone coll'approvazione rispettivamente adesione del Consiglio direttivo.

CAPITOLO IV.

Principio e cessazione della pensione.

Le pensioni di riposo vengono messe in corso col 1° del mese successivo a quello dal quale principia lo stato di riposo; quelle vedovili dal 1° del mese successivo alla morte del marito.

Il pensionato perde il diritto alla pensione se viene condannato per crimine, la vedova se passa ad altre nozze; altrimenti la pensione cessa colla morte dell'avente diritto.

Per il godimento della pensione all'estero è richiesto il permesso del Consiglio direttivo.

CAPITOLO V.

Disposizioni diverse.

Il Consiglio direttivo decide sul pensionamento dei professori ordinarij e degli inservienti in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Accordi e concessioni che se ne distacchino non avranno efficacia legale se non saranno approvati dall'i. r. Ministero del culto e della istruzione.

I docenti e gl'inservienti in attività di servizio dovranno prestare per scopi di pensione un continuo contributo annuo, che importa il 3% dello stipendio di attività computabile per la commisurazione dell'emolumento di riposo e viene trattenuto dagli emolumenti mensili al momento del pagamento dello stipendio.

Le disposizioni del presente regolamento che riguardano i professori ordinarij, le loro vedove e i loro figli vanno applicate anche al direttore, alla sua vedova ed ai suoi figli.



Approvato con Disp. 24 marzo 1910 n. 2237 dell'i. r. Ministero del culto e della istruzione, comunicato con Disp. 1. giugno 1910 n. 275-5 VII di questa i. r. Luogotenenza.

